



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 8 del 12/01/2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI MODENA E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2021.

Il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. ha dettato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

L'art. 11-*bis* del D. Lgs. n. 118/2011 prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011.

Il punto 1 del principio contabile di cui all'allegato n. 4/4 prevede che gli enti di cui all'art.1, co. 1, del D. Lgs. n. 118/2011 redigano un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è composto – come previsto dall'articolo 11 bis del D. Lgs. n. 118/2011 – dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa, e relazione del collegio dei revisori dei conti). Esso è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce. Ai sensi dell'art. 151, co. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, il bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Attività preliminare alla predisposizione dell'area di consolidamento è l'individuazione degli enti, organismi strumentali e società controllate e partecipate che rientrano nel Gruppo amministrazione pubblica Provincia di Modena. A tal fine, il paragrafo 3 del principio contabile prevede che l'Ente predisponga due distinti elenchi:

- . Elenco degli enti componenti il “Gruppo amministrazione pubblica”;
- . Elenco degli enti componenti il “Gruppo amministrazione pubblica” oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato.

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta. Poiché la Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni” ha modificato l'assetto istituzionale delle Province eliminando la Giunta Provinciale e prevedendo che il Presidente della Provincia – delle competenze che furono

della Giunta – assuma la competenza generale residuale, il presente atto viene adottato dal Presidente della Provincia.

Con Atto del Presidente n. 19 del 29/01/2021, l'ente ha delineato il proprio Gruppo di amministrazione Pubblica e relativo perimetro di consolidamento, con riferimento al 31.12.2020, ai sensi degli art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 4/4 allegato allo stesso D. Lgs. 118/2011.

Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 89 del 29/09/2021 è stato approvato il Bilancio consolidato 2020 del Gruppo Provincia di Modena.

Con decreto ministeriale 1° settembre 2021, sono state approvate ulteriori modifiche al Principio contabile 4/4 del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011.

Dato atto che si tratta di modifiche che non impattano in alcun modo sulle modalità di consolidamento applicate nel caso del Gruppo Provincia di Modena e dato atto che non sono intervenute modifiche significative all'assetto delle partecipazioni in enti e società detenute dall'Ente, con riferimento al 31.12.2021 con il presente atto si conferma il Gruppo di amministrazione Pubblica della Provincia e relativo perimetro di consolidamento già determinati con il citato Atto del Presidente n. 19 del 29/01/2021 in riferimento al 31.12.2020.

Nel primo elenco (Enti componenti il Gruppo) devono essere inclusi:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo definiti dall'articolo 1, co. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 118/2011 come articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica come le Istituzioni di cui all'art. 114, co. 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni. Tra questi:
 - a. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, co. 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole.
 - b. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, co. 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto a.
3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle

quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Tra queste:

a. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

In fase di prima applicazione del D. Lgs. n. 118/2011, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

b. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la Regione o l'Ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

In riferimento ai precedenti punti 2.a. e 3.a., l'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende e le società per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

In merito al concetto di strumentalità, di cui ai precedenti punti 1 e 2, il D.Lgs. 118 non dà una definizione.

La strumentalità cui fa richiamo l'art. 11-ter può ricavarsi in precedenza, dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e ora dall'art. 4, comma 2°, lett. d), D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (cd TUSP), e sussiste quando enti pubblici costituiscono o partecipano a società per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, in funzione della loro attività, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza di tali enti.

A norma del citato art. 4, comma 2°, lett. d), D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è strumentale la società costituita o partecipata per la "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento".

L'attività è strumentale in quanto "rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo e per il perseguimento dei loro fini istituzionali". *Cfr. Consiglio di Stato con la sentenza del 22 gennaio 2015, n. 257* conforme alle precedenti sentenze di *Cons. Stato, V, 7 luglio 2009 n. 4346* e *Consiglio di Stato V, 12 giugno 2009 n. 3766* secondo cui "possono definirsi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di

natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali” .

La società eroga un “servizio strumentale” nel caso in cui l’attività sia rivolta non alla collettività, ma all’amministrazione committente (per es. gestione e manutenzione del patrimonio, fornitura calore ed elettricità per immobili pubblici, progettazione, attività di riscossione, etc.) (Cfr. *Corte Conti Sez. Controllo n.531/2012/PAR*).

L'art.13 del D.L. 223/2006 è stato abrogato dall'art.28 del D.Lgs. n.175/2016, tuttavia nel TUSP ne viene riconfermata in sostanza la ratio, anche laddove all'art. 4 comma 5 si ribadisce il divieto per le società di cui al comma 2 lett. d) controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società.

La Corte dei Conti nella sua deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG, “Organismi partecipati dagli Enti territoriali. Osservatorio sugli organismi partecipati/controllati da Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni e relative analisi” facendo riferimento ai vincoli di scopo pubblico e di attività di cui all'art.4 commi 1 e 2 del D. Lgs. n.175/2016 afferma che “i primi consistono nell’esercizio di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari all’esercizio delle finalità istituzionali dell’ente partecipante, mentre i vincoli di attività possono sintetizzarsi nei servizi di interesse generale, economico e non, con particolare riferimento alle società con affidamenti *in house* e a quelle che svolgono servizi strumentali” e definisce strumentali “i servizi rivolti agli stessi enti partecipanti e trattasi di funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti¹” .

In questo quadro, si richiama anche l’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) che prevede che una concessione o un appalto pubblico aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Se una società o altro ente di diritto pubblico o privato, affidataria di un appalto o concessione, soddisfa i suddetti requisiti si configura come un soggetto per l’ *in house providing*, e di fatto anche come ente strumentale come sopra definito con precipuo riferimento alle società.

Si deve inoltre annotare che art 1 del D.Lgs. 118/2011, nel definire l’oggetto e l’ambito di applicazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, prevede che si applichi alle regioni e agli enti locali, nonché ai loro organismi ed enti strumentali. Ai fini del D.Lgs. 118:

- a) per enti strumentali si intendono gli enti di cui all'art. 11-ter, di cui si è detto sopra;
- b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, di cui pure si è detto sopra.

Con ciò volendo con tutta evidenza associare il concetto di strumentalità a enti che si possono configurare come strumenti organizzativi degli enti locali.

¹ Cfr. C. conti, deliberazione n. 24/SEZAUT/2015/FRG. V. anche Sez. contr. Lombardia, 7 ottobre 2013, n. 411, che si riporta alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Ad. Plenaria, 4 agosto 2011, n. 17, e altre decisioni in materia, tra cui, Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2010, n. 1282; id., sez. V, 12 giugno 2009, n. 3766). Da ultimo, cfr. C. conti, Sez. contr. Campania, deliberazione n. 143/2015/PRSE, per un’esauriente ricostruzione giurisprudenziale in materia di servizi strumentali.

D'altronde, è lo stesso punto 1 del principio contabile di cui all'Allegato 4/4 che prevede che gli enti di cui all'art.1, c.1, del D.lgs. 118/2011 debbano redigere un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate; gli obiettivi del consolidamento, consistenti nel sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, nell'attribuire all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società e, infine, nell'ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie del gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica.

Ricapitolando, la nozione di strumentalità appena delineata porta ad escludere dal Gruppo amministrazione pubblica tutte le aziende e gli enti che non possano definirsi come strumenti operativi dell'ente locale per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi dell'ente stesso.

Una diversa interpretazione della nozione di strumentalità che porti ad includere anche enti che non svolgono significative attività di supporto alle funzioni istituzionali, alle finalità e agli obiettivi dell'Ente, porterebbe alla redazione di un bilancio consolidato non rappresentativo.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco 1 (Enti componenti il gruppo) possono non essere inseriti nell'elenco 2 (Enti oggetto di consolidamento) in caso di irrilevanza, ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento (fino al 2017, era il 10 per cento) rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- 1) totale dell'attivo,
- 2) patrimonio netto,
- 3) totale dei ricavi caratteristici.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

A decorrere dall'esercizio 2017, sono considerati comunque rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

Gli enti strumentali e le società controllate devono inoltre essere classificati nelle tipologie previste dall'art. 21, co. 3, del DPCM 28.12.2011, definite in corrispondenza alle missioni del bilancio.

Sulla base dei criteri sopra illustrati, l'Elenco aggiornato del Gruppo di Amministrazione Pubblica della Provincia di Modena (Elenco 1) con riferimento alla data del 31.12.2021 – con l'indicazione della missione di bilancio ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 – è il seguente:

Organismi strumentali della Provincia di Modena:

nessuno ai sensi dell'art.1, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011.

Enti strumentali controllati dalla Provincia di Modena

Nessuno ai sensi dell'art.11-ter comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011:

Enti strumentali partecipati dalla Provincia di Modena:

ai sensi dell'art.11 ter comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011

- ACER, missione G – Assetto del territorio ed edilizia abitativa: ente partecipato al 20% pari alla quota di patrimonio netto detenuta
- AESS, missione H – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: ente partecipato al 16,67%, pari al diritto di voto esercitato in Assemblea degli enti, dalla Provincia in qualità di socio fondatore
- FONDAZIONE CASA NATALE ENZO FERRARI, missione D – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: ente strumentale partecipato al 20% pari alla quota di fondo di dotazione
- FONDAZIONE VILLA EMMA, missione D - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: ente strumentale partecipato al 12,5%, in quanto la Provincia nomina uno dei 8 membri del Consiglio di Amministrazione

Società controllate dalla Provincia di Modena

nessuna, ai sensi dell'art. 11 quater del D. Lgs. n. 118/2011.

Società partecipate dalla Provincia di Modena

ai sensi dell'art.11-*quinquies* del D. Lgs. n. 118/2011:

- AMO s.p.a, missione I – Trasporti e diritto alla mobilità: società partecipata al 29%
- LEPIDA s.c.p.a., missione A – Servizi istituzionali, generali e di gestione: società *in house* totalmente pubblica, partecipata al 0,0014% con affidamento diretto di servizi *in house providing* da parte della Provincia stessa

Si precisa che – ai sensi dell'art.11-*quinquies*, co. 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e ai sensi del punto 3.1 del principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 – le altre società partecipate dalla Provincia sono escluse dal Gruppo di Amministrazione Pubblica per le ragioni di seguito dettagliate:

Nome sintetico società	Denominazione	Forma giuridica	Quota % partecipaz	Motivo di esclusione
AUTOBRENNERO	Autostrada del Brennero	s.p.a	4,24	Società mista pubblico privata con % partecipazione inferiore al 20%
GAL	G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano	soc.coop.	5,18	Società mista pubblico privata con % partecipazione inferiore al 20%
MODENAFIERE	Modenafiere	s.r.l.	14,61	Società mista pubblico privata con % partecipazione inferiore al 20%

SETA	Società Emiliana Trasporti Autofiloviari di Modena	s.p.a	7,12	Società mista pubblico privata con % partecipazione inferiore al 20%
------	-------------------------------------------------------	-------	------	-------------------------------------------------------------------------

Al fine di definire l'elenco degli enti componenti il "Gruppo amministrazione pubblica" oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato, i nuovi parametri di rilevanza (dati Rendiconto economico-patrimoniale della Provincia esercizio 2020) sono i seguenti:

Parametri di riferimento	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici
Provincia di Modena	514.192.383,86	197.884.308,78	85.867.663,64
Soglia di rilevanza (3%)	15.425.771,52	5.936.529,26	2.576.029,91

Nella tabella seguente sono illustrati i valori assoluti dei dati di consuntivo 2020 degli enti che compongono il GAP ai fini della valutazione di rilevanza.

ENTE o SOCIETA'	A	B	C
	ATTIVO PATRI- MONIALE	PATRIMONIO NETTO	VALORE DELLA PRODUZIONE
ACER Azienda Casa Emilia-Romagna 20%	53.418.900,00	14.395.720,00	14.597.163,00
AESS – Agenzia per l'Energia – 16,67%	1.609.644,00	248.362,00	1.852.024,00
AMO s.p.a. - 29%	35.286.279,00	20.816.146,00	31.556.652,00
Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari – 20%	3.073.865,00	376.927,00	653.724,00
Fondazione Villa Emma - Ragazzi ebrei salvati – 12,5%	36.251,02	8.194,86	62.287,25
Lepida s.c.p.a. - 0,0014%	107.018.952,00	73.299.833,00	60.853.006,00

Nella tabella seguente sono illustrati i rapporti fra i dati di consuntivo 2020 degli enti che compongono il GAP e i suddetti parametri di rilevanza da Consuntivo 2019 della Provincia.

Calcolo di rilevanza (%)

ENTE o SOCIETA'	A	B	C
	ATTIVO PATRI- MONIALE	PATRIMONIO NETTO	VALORE DELLA PRODUZIONE
ACER Azienda Casa Emilia-Romagna 20%	10,39%	7,27%	17,00%
AESS – Agenzia per l'Energia – 16,67%	0,31%	0,13%	2,16%
AMO s.p.a. - 29%	6,86%	10,52%	36,75%
Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari – 20%	0,60%	0,19%	0,76%
Fondazione Villa Emma - Ragazzi ebrei salvati – 12,5%	0,01%	0,004%	0,07%
Lepida s.c.p.a. - 0,0014%	20,81%	37,04%	70,87%
Sommatoria dei bilanci singolarmente considerati irri- levanti	0,60%	0,19%	0,83%

Poiché ACER è socia di AESS e tale partecipazione è quantificabile al 31.12.2020 nella misura dello 0,50% in base ai diritti di voto nell'assemblea dei soci di AESS (pur non avendo ACER contribuito a costituire il fondo di dotazione iniziale di AESS), per il tramite di ACER la Provincia detiene indirettamente una quota di AESS pari allo 0,10% (il 20% dello 0,50%). La partecipazione in AESS è dunque quantificata nella misura del 16,77% ai fini delle operazioni di consolidamento.

In esito alle verifiche di rilevanza di cui sopra, la Provincia di Modena include nell'Area di consolidamento (Elenco 2):

- ACER, in quanto supera il parametro del 3%;
- AESS, in quanto titolare di affidamenti diretti da parte della Provincia, in qualità di associazione *in house providing*;
- AMO, in quanto supera il parametro del 3%;
- LEPIDA, in quanto titolare di affidamenti diretti da parte della Provincia, in qualità di società *in house providing*.

L'elenco dei soggetti inclusi nell'Area di consolidamento viene trasmesso a tutti i soggetti dell'elenco stesso, al fine di consentire a tutti i componenti di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e di fornire le informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio consolidato.

La Provincia invia ai soggetti inclusi nell'Area di consolidamento le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato:

- . i bilanci di esercizio e la documentazione integrativa devono essere trasmessi alla Provincia dai soggetti inclusi nell'Area di Consolidamento, entro 10 giorni dall'approvazione dei rispettivi bilanci. I documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che dovranno essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 139/2015, i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, gli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e le società del gruppo dovranno trasmettere alla Provincia:

- le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D. Lgs. n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa dei rispettivi bilanci;
- la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D. Lgs. n. 118/2011.

La Provincia – nella persona del Direttore dell'Area amministrativa incaricato della redazione del bilancio consolidato della Provincia – si riserva di inviare ai soggetti inclusi dell'area di consolidamento, ulteriori richieste di informazioni, a seguito dell'analisi del bilancio e della documentazione ricevuta di cui sopra.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa dott. Raffaele Guizzardi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DETERMINA

- 1) di approvare, sulla base della ricognizione effettuata in premessa, applicando i criteri di cui all'Allegato 4/4 del D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” i seguenti elenchi:

Elenco 1: Enti e società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Modena al 31.12.2021

Organismi strumentali della Provincia di Modena:

nessuno ai sensi dell'art.1, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011

Enti strumentali controllati dalla Provincia di Modena

nessuno ai sensi dell'art.11-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011

Enti strumentali partecipati dalla Provincia di Modena:

ai sensi dell'art.11-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011

- ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna, missione G – Assetto del territorio ed edilizia abitativa: ente partecipato al 20% pari alla quota di patrimonio netto detenuta
- AESS, missione H – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente: ente partecipato al 16,77%, corrispondente al diritto di voto esercitato in Assemblea degli enti, dalla Provincia in qualità di socio fondatore (come partecipazione diretta nella misura del 16,67% e come partecipazione indiretta tramite ACER nella misura dello 0,10%)
- FONDAZIONE CASA NATALE ENZO FERRARI, missione D – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: ente strumentale partecipato al 20% pari alla quota di fondo di dotazione
- FONDAZIONE VILLA EMMA, missione D - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: ente strumentale partecipato al 12,5%, in quanto la Provincia nomina uno dei 8 membri del Consiglio di Amministrazione.

Società controllate dalla Provincia di Modena

nessuna, ai sensi dell'art. 11-*quater* del D.Lgs. n. 118/2011

Società partecipate dalla Provincia di Modena

ai sensi dell'art.11-*quinquies* del D.Lgs. n. 118/2011:

- AMO s.p.a, missione I – Trasporti e diritto alla mobilità: società partecipata al 29%
- LEPIDA s.c.p.a., missione A – Servizi istituzionali, generali e di gestione: società in house partecipata al 0,0014% con affidamento diretto di servizi *in house providing* da parte della Provincia.

Elenco 2 : Enti componenti il “Gruppo Provincia di Modena” oggetto di consolidamento ovvero da includere nel bilancio consolidato 2021

- ACER, missione G – Assetto del territorio ed edilizia abitativa: ente strumentale partecipato al 20% pari alla quota di patrimonio netto detenuta
- AESS, missione H – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente: ente partecipato al 16,77%, corrispondente al diritto di voto esercitato in Assemblea degli enti, dalla Provincia in qualità di socio fondatore (come partecipazione diretta nella misura del 16,67% e come partecipazione indiretta tramite ACER nella misura dello 0,10%)

- AMO s.p.a, missione I – Trasporti e diritto alla mobilità: società partecipata al 29%
- LEPIDA s.c.p.a., missione A – Servizi istituzionali, generali e di gestione: società in house partecipata al 0,0014% con affidamento diretto di servizi *in house providing* da parte della Provincia;

- 2) di trasmettere, in ottemperanza a quanto previsto dal paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4, il presente provvedimento ai soggetti inclusi nel suddetto Elenco 2 – Enti componenti il “Gruppo Provincia di Modena” da includere nel bilancio consolidato 2021;
- 3) di richiedere ai soggetti inclusi nel suddetto Elenco 2 di trasmettere alla Provincia di Modena tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio consolidato di cui nelle premesse, le quali costituiscono parte integrante del presente atto;
- 4) di demandare al Direttore dell'Area Amministrativa ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato inerente la Provincia di Modena.

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)